

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CE) n. 1309/96 della Commissione, del 5 luglio 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** ..... 1
  
- Regolamento (CE) n. 1310/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele ..... 2
  
- \* **Regolamento (CE) n. 1311/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 4
  
- \* **Regolamento (CE) n. 1312/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale** ..... 8
  
- \* **Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)** ..... 11
  
- \* **Regolamento (CE) n. 1314/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 441/96 che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia** ..... 18
  
- \* **Regolamento (CE) n. 1315/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 20

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 1316/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	21
Regolamento (CE) n. 1317/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero .....	24
* <b>Regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento .....</b>	<b>26</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 1319/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero .....</b>	<b>28</b>
Regolamento (CE) n. 1320/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	29
Regolamento (CE) n. 1321/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15.....	31
Regolamento (CE) n. 1322/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	32
* <b>Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto</b>	<b>34</b>

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* <b>Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania (apertura di programmi comunitari) .....</b>	<b>35</b>
--	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1309/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 luglio 1996**

**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1088/96<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'ossequanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno

esaurito il contingente assegnato per il 1996; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 giugno 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1310/96 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 luglio 1996**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93<sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(11)</sup>;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996. Esso si applica fino al 31 ottobre 1996 al più tardi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(11)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1311/96 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 1996****che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1147/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che la difloxacin dev'essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che il ftalato di dimetile, il ftalato di dietile, il lattato di etile, l'eptaminol, il mentolo, il floroglucinolo e il trimetilfloroglucinolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il carprofene e il penemamato (per gli ovini e i porcini) devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi degli studi scientifici attualmente in corso, la validità dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per il tiabendazolo;

considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per la colchicina dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto la colchicina deve essere inserita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE<sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato come segue:

1. Agenti antiinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•1.2.3.3. Difloxacin	Difloxacin	Pollo, tacchino	200 µg/kg	Fegato	
			150 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Muscolo	
			200 µg/kg	Pelle e grasso*	

B. L'allegato II viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•2.44. Ftalato di dimetile	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.45. Ftalato di dietile	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.46. Lattato di etile	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.47. Eptaminol	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.48. Mentolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.49. Floroglucinolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.50. Trimetilfloroglucinolo	Tutte le specie da produzione alimentare*	

## C. L'allegato III viene modificato come segue:

1. Agenti antiinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.9. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti obiettivo	Altre disposizioni
•1.2.9.1. Penetamato	Benzilpenicillina	Ovini	50 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1998.*
			4 µg/kg	Latte	
		Porcini	50 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	

## 2. Agenti antiparassitari

- 2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti
- 2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti obiettivi	Altre disposizioni
•2.1.1.5. Tiabendazolo	Somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo	Bovini, ovini, caprini	100 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso, latte	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1998.*

## 5. Antinfiammatori

- 5.1. Antinfiammatori non steroidei
- 5.1.1. Derivati di acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti obiettivo	Altre disposizioni
•5.1.1.2. Carprofene	Carprofene	Bovini	1 000 µg/kg	Fegato, rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1998.*
			500 µg/kg	Muscolo, grasso	
		Equidi	1 000 µg/kg	Fegato, rene	
			50 µg/kg	Muscolo	
			1 000 µg/kg	Grasso	

## D. L'allegato IV viene modificato come segue:

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo.

- 7. Colchicina•

**REGOLAMENTO (CE) N. 1312/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1996**

**che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il clenbuterol idroclorurato deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che la direttiva 96/22/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>, concernente il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -antagoniste nelle produzioni animali vieta l'uso di clenbuterol in tutti gli animali da allevamento eccetto che negli equini e nelle vacche a fini terapeutici specifici;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE<sup>(5)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

A. L'allegato III viene modificato come segue:

3. Agenti attivi sul sistema nervoso
- 3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo
- 3.2.2. Agenti  $\beta_2$  simpaticomimetici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni		
*3.2.2.1. Clenbuterol idrociorurato	Clenbuterol	Bovini	0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Fegato, rene	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 2000. <i>Indicazione:</i> esclusivamente per la tocolisi delle vacche partorienti.		
			0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo			
			0,05 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Latte			
				Equidi	0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Fegato, rene	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 2000. <i>Indicazioni:</i> tocolisi e terapia dei disturbi respiratori.*
					0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1313/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1996**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/96<sup>(4)</sup>, ha previsto misure transitorie fino al 30 giugno 1996 per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, conformemente allo stesso regolamento, per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2245/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 3.

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

*«Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(\*)</sup>, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 originari degli Stati ACP figurano nell'allegato del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i dazi doganali ridotti indicati nell'allegato del presente regolamento, applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati ACP, beneficiano della seguente riduzione:

- 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 ed ex 0714 90 19, escluse le radici di *arrow-root*;
- 4,38 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 ed ex 1106 20, escluse le farine e le semole di *arrow-root*;
- 50 % per i prodotti di cui ai codici NC 1108 14 00 ed ex 1108 19 90, escluse le fecole di *arrow-root*.

3. In deroga al paragrafo 1, non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti che seguono, originari degli Stati ACP:

- patate dolci di cui al codice NC 0714 20 10;
- prodotti di cui al codice NC 0714 10 91;
- radici di *arrow-root* di cui al codice NC 0714 90 11 ed ex 0714 90 19;
- farine e semole di *arrow-root* di cui al codice NC ex 1106 20;
- fecole di *arrow-root* di cui al codice NC ex 1108 19 90.

*Articolo 1 bis*

Gli articoli da 2 a 8 stabiliscono le modalità del regime di importazione:

- dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP nella Comunità (titolo I),
- dei prodotti di cui al codice NC 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM, nei dipartimenti francesi d'oltremare (titolo II).

<sup>(\*)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, i termini «dazi all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune» ogniqualvolta ricorrono;
- 3) è aggiunto in allegato il testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile
(1)	(2)	(3)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambour, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:	
0714 10	– Radici di manioca:	
0714 10 10	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	12,6 ECU/100 kg/netti
	– – altri:	
0714 10 91	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	13 ECU/100 kg/netti
0714 10 99	– – – altri	12,6 ECU/100 kg/netti
0714 90	– altri:	
	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:	
0714 90 11	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	13 ECU/100 kg/netti
0714 90 19	– – – altri	12,6 ECU/100 kg/netti
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato <sup>(1)</sup> :	
1102 20	– Farina di granturco:	
1102 20 10	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	231,2 ECU/t
1102 20 90	– – altra	131 ECU/t
1102 30 00	– Farina di riso	185,6 ECU/t
1102 90	– altre:	
1102 90 10	– – di orzo	227,7 ECU/t
1102 90 30	– – di avena	218,9 ECU/t
1102 90 90	– – altre	131 ECU/t
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali <sup>(1)</sup> :	
	– Semole e semolini:	
1103 12 00	– – di avena	218,9 ECU/t
1103 13	– – di granturco:	
1103 13 10	– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	231,2 ECU/t
1103 13 90	– – – altri	131 ECU/t
1103 14 00	– – di riso	185,6 ECU/t
1103 19	– – di altri cereali:	
1103 19 10	– – – di segala	227,7 ECU/t
1103 19 30	– – – di orzo	227,7 ECU/t
1103 19 90	– – – altri	131 ECU/t
	– Agglomerati in forma di pellets:	
1103 21 00	– – frumento (grano)	233,8 ECU/t
1103 29	– – di altri cereali:	
1103 29 10	– – – di segala	227,7 ECU/t

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile
(1)	(2)	(3)
1103 29 20	— — — di orzo	227,7 ECU/t
1103 29 30	— — — di avena	218,9 ECU/t
1103 29 40	— — — di granturco	231,2 ECU/t
1103 29 50	— — — di riso	185,6 ECU/t
1103 29 90	— — — altri	131 ECU/t
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (!):	
	— Cereali schiacciati o in fiocchi:	
1104 11	— — di orzo:	
1104 11 10	— — — Cereali schiacciati	129,3 ECU/t
1104 11 90	— — — Focchi	253,2 ECU/t
1104 12	— — di avena:	
1104 12 10	— — — Cereali schiacciati	124 ECU/t
1104 12 90	— — — Focchi	243,5 ECU/t
1104 19	— — di altri cereali:	
1104 19 10	— — — di frumento (grano)	233,8 ECU/t
1104 19 30	— — — di segala	227,7 ECU/t
1104 19 50	— — — di granturco	231,2 ECU/t
	— — — altri:	
1104 19 91	— — — — Focchi di riso	314,8 ECU/t
1104 19 99	— — — — altri	231,2 ECU/t
	— altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlato, tagliati o spezzati):	
1104 21	— — di orzo:	
1104 21 10	— — — mondati (decorticati o pilati)	203,2 ECU/t
1104 21 30	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	203,2 ECU/t
1104 21 50	— — — perlato	317,4 ECU/t
1104 21 90	— — — soltanto spezzati	129,3 ECU/t
1104 21 99	— — — altri	129,3 ECU/t
1104 22	— — di avena:	
1104 22 20	— — — mondati (decorticati o pilati)	219 ECU/t
1104 22 30	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	219 ECU/t
1104 22 50	— — — perlato	195,3 ECU/t
1104 22 90	— — — soltanto spezzati	124 ECU/t
1104 22 92	— — — — spuntati	124 ECU/t
1104 22 99	— — — — altri	124 ECU/t
1104 23	— — di granturco:	
1104 23 10	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	205,8 ECU/t
1104 23 30	— — — perlato	205,8 ECU/t
1104 23 90	— — — soltanto spezzati	131 ECU/t
1104 23 99	— — — altri	131 ECU/t
1104 29	— — di altri cereali:	
	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile
(1)	(2)	(3)
1104 29 11	— — — — di frumento (grano)	173,3 ECU/t
1104 29 15	— — — — di segala	173,3 ECU/t
1104 29 19	— — — — altri	173,3 ECU/t
	— — — perlati:	
1104 29 31	— — — — di frumento (grano)	208,5 ECU/t
1104 29 35	— — — — di segala	208,5 ECU/t
1104 29 39	— — — — altri	208,5 ECU/t
	— — — soltanto spezzati:	
1104 29 51	— — — — di frumento (grano)	132,8 ECU/t
1104 29 55	— — — — di segala	129,3 ECU/t
1104 29 59	— — — — altri	131 ECU/t
	— — — altri:	
1104 29 81	— — — — di frumento (grano)	132,8 ECU/t
1104 29 85	— — — — di segala	129,3 ECU/t
1104 29 89	— — — — altri	131 ECU/t
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:	
1104 30 10	— — di frumento	96,5 ECU/t
1104 30 90	— — altri	95,7 ECU/t
1106	Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:	
1106 20	— di sago, di radici o tuberi della voce 0714:	
1106 20 10	— — denaturati (?)	126,6 ECU/t
1106 20 90	— — altri	204 ECU/t
1108	Amidi e fecole; inulina:	
	— Amidi e fecole:	
1108 11 00	— — Amido di frumento (grano)	283,2 ECU/t
1108 12 00	— — Amido di granturco	204 ECU/t
1108 13 00	— — Fecola di patate	204 ECU/t
1108 14 00	— — Fecola di manioca	204 ECU/t
1108 19	— — altri amidi e fecole:	
1108 19 10	— — — Amido di riso	260,2 ECU/t
1108 19 90	— — — altri	204 ECU/t
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	485 ECU/t
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:	
	— — altri:	
	— — — altri:	
1702 30 51	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25,1 ECU/100 kg/netti
1702 30 59	— — — — altri	19,5 ECU/100 kg/netti

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile
(1)	(2)	(3)
1702 30 91	— — — — in polvere cristallina, bianca, anche agglomerata	25,1 ECU/100 kg/netti
1702 30 99	— — — — altri	19,5 ECU/100 kg/netti
1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio:	
1702 40 90	— — altri	19,5 ECU/100 kg/netti
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 50	— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	19,5 ECU/100 kg/netti
	— — Zucchero e melassi, caramellati:	
	— — — altri:	
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati	26,4 ECU/100 kg/netti
1702 90 79	— — — — altri	18,4 ECU/100 kg/netti
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 90	— altre:	
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	— — — altri:	
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina	19,5 ECU/100 kg/netti
2302	Crusche, stracciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	
2302 10	— di granturco:	
2302 10 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	52,6 ECU/t
2302 10 90	— — altri	115,1 ECU/t
2302 20	— di riso:	
2302 20 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	52,6 ECU/t
2302 20 90	— — altri	115,1 ECU/t
2302 30	— di frumento:	
2302 30 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	52,6 ECU/t (!)
2302 30 90	— — altri	115,1 ECU/t (!)
2302 40	— di altri cereali:	
2302 40 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	52,6 ECU/t (!)
2302 40 90	— — altri	115,1 ECU/t (!)
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:	
2303 10	— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:	
2303 10 11	— — Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:	
	— — — superiore a 40 % in peso	221 ECU/t

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile
(1)	(2)	(3)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:	
ex 2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:	
	— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:	
	— — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:	
	— — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
2309 10 11	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione
2309 10 13	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	673,7 ECU/t
2309 10 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione
2309 10 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	717,7 ECU/t
2309 10 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	129,02 ECU/t
2309 10 53	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	782,9 ECU/t
ex 2309 90	— altri:	
	— — altri:	
	— — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:	
	— — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:	
	— — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:	
2309 90 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	20,8 ECU/t
2309 90 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	673,7 ECU/t
2309 90 41	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	64,8 ECU/t
2309 90 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	717,7 ECU/t
2309 90 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	129 ECU/t
2309 90 53	— — — — — aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	782,9 ECU/t

(<sup>1</sup>) Ai fini della distinzione fra i prodotti dei codici NC 1102, 1103 e 1104, da un lato, e quelli dei codici NC da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrano nei codici NC 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente:

- un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca;
- un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che vi fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sotto forma di farina, sono comunque da classificare ai codici NC 1101 00 00 e 1102.

(<sup>2</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1314/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 441/96 che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1194/96, il Consiglio ha prorogato fino alla fine del 1996 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95; che è quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 441/96 della Commissione, dell'11 marzo 1996, che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1995/92<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 441/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

L'importazione nella Comunità di 3 750 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1108 13 00, originari della Polonia, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, nel quadro del regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3066/95, è soggetta alle disposizioni del presente regolamento. Per tali importazioni, il tasso del dazio all'importazione applicabile in percentuale del dazio applicabile alla nazione più favorita è del 20 %»

2) All'articolo 3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95
- Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF) nr. 3066/95
- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95
- Καθοριζόμενη, στο κοινό δασμολόγιο εισφορά μειωμένη κατά 80 % κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3066/95
- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95
- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95
- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95
- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) n° 3066/95
- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan
- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95».

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 12. 3. 1996, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
1108 13 00	Fecola di patate	3 750

**REGOLAMENTO (CE) N. 1315/96 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/96<sup>(4)</sup>, ha fissato all'articolo 2 bis il valore nominale dei formaggi ammissibili al regime delle restituzioni all'esportazione; che tale valore, fissato dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1466/95, ossia dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, è più elevato di quello precedentemente in vigore in virtù del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96, e applicabile a tutti i formaggi; che tale misura è stata adottata per limitare le domande di titoli di esportazione, in modo da rispettare le quantità di formaggi ammessi ad essere esportati con il beneficio della restituzione conformemente agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, da allora, l'analisi dei vari mercati esterni evidenzia che, tenendo conto della differenziazione dei prezzi dei formaggi Feta fabbricati a base di latte vaccino, è preferibile, per il raggiungimento di tale obiettivo, effettuare un controllo diretto del volume dei titoli rilasciati, il quale permette di garantire che il volume indicato nei titoli rilasciati dal 1° luglio al 30 giugno resti ben al di sotto del volume corrispondente ai titoli rilasciati nello stesso

periodo della campagna precedente; che, di conseguenza, è opportuno non applicare il valore minimo suddetto ai formaggi Feta ottenuti a base di latte vaccino;

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 prevede, all'articolo 7, l'ammontare delle cauzioni per i titoli di esportazione relativi a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione, in particolare per il latte scremato in polvere, ridurre il rischio di presentazione di domande a scopo speculativo e di turbative del regime e permettere una gestione più precisa del rilascio dei titoli, appare necessario aumentare l'importo della cauzione per tale prodotto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 bis si è aggiunto il seguente comma:  
«Tuttavia, il disosto del primo comma non si applica al formaggio di cui al codice 0406 90 33 919 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.»;
- 2) all'articolo 7, paragrafo 1 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:  
«b) al 15 % dell'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0402 10;»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1316/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1196/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1271/96 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1196/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1196/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 40.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	12,70	0,00
	di bassa qualità	42,41	32,41
1002 00 00	Segala	37,68	27,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	37,68	27,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	37,68	27,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	27,02	17,02
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	27,02	17,02
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,79	41,79

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 28. 6. 1996 al 5. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) 9	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	168,93	156,74	139,85	161,67	186,50 (*)	137,35 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	15,15	2,34	10,02	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	22,07	—	—	—	—	—

(\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,15 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,72 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1317/96 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 luglio 1996

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/95 <sup>(4)</sup>, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata; che tale tasso di conversione agricolo specifico deve essere fissato nel corso del mese successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione;

considerando che in applicazione delle suddette disposizioni occorre stabilire, per la campagna di commercializ-

zazione 1995/96, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione in ciascuna delle monete nazionali dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché dei contributi alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, è fissato nell'allegato per la campagna di commercializzazione 1995/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero

---

Tassi di conversione agricoli specifico		
1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,51516	corone danesi
	1,90700	marchi tedeschi
	308,703	dracme greche
	165,510	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
	2 136,60	lire italiane
	2,14039	fiorini olandesi
	13,4148	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	5,90774	marchi finlandesi
	9,27672	corone svedesi
	0,850827	lire sterline

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1318/96 DELLA COMMISSIONE**  
dell'8 luglio 1996

**che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96<sup>(4)</sup>, per le gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1996;

considerando che, in via eccezionale, nei mesi di aprile, maggio e giugno non era di applicazione il peso massimo stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto; che tuttavia, per attenuare l'incidenza di tale adeguamento per gli operatori, è opportuno ammettere in via transitoria, nei mesi di luglio e agosto, l'acquisto di capi più pesanti, limitando tuttavia il versamento del prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O2 e O3 e i prodotti della categoria C classificati O3 e O4 in base alla tabella di classificazione comunitaria.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

- b) gli altri prodotti che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

*Gran Bretagna* — Categoria A, classe U2 e classe U3,

— Categoria A, classe R2 e classe R3,

— Categoria C, classe U3 e classe U4,

*Irlanda del Nord* — Categoria A, classe U2 e classe U3,

— Categoria A, classe R2 e classe R3;

- c) tuttavia, per le gare del mese di luglio 1996, per la categoria A nel Regno Unito, lo stato di ingrassamento n. 2 è sostituito dallo stato di ingrassamento n. 4.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse e mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;

- b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene, secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

— 410 kg per le gare del mese di luglio 1996,

— 400 kg per le gare del mese di agosto 1996,

— 390 kg per le gare del mese di settembre 1996.

Tuttavia, per le gare dei mesi di luglio e agosto 1996, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore ai livelli sopra indicati; in tal caso il prezzo di acquisto è versato soltanto per il peso massimo suindicato, oppure, per i quarti anteriori, per il 40 % del peso massimo suindicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1319/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1996**

**che modifica, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'aiuto di  
adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del  
settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1995/96 a 2000/01 venga concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale importato e che tale aiuto è fissato a 0,10 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima, nonché degli adeguamenti precedenti; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1996/97 è stato fissato dal regolamento (CE) n.

1239/96 della Commissione<sup>(3)</sup> a 2,50 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo è inferiore allo stesso importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1995/96; che pertanto si deve fissare, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 2,42 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 36, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 2,42 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 112.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1320/96 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 luglio 1996**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	73,4		508	84,1	
	060	80,2		512	74,4	
	064	70,8		524	72,2	
	066	59,0		528	80,2	
	068	62,3		624	86,5	
	204	86,8		728	107,3	
	208	44,0		800	78,0	
	212	97,5		804	89,0	
	624	95,8		999	82,3	
	999	74,4		0808 20 47	039	104,1
ex 0707 00 25	052	75,7		052	138,2	
	053	156,2		064	72,5	
	060	61,0		388	96,5	
	066	53,8		400	70,4	
	068	69,1		512	110,7	
	204	144,3		528	133,0	
	624	87,1		624	79,0	
	999	92,5		728	115,4	
	0709 90 77	052	65,9		800	55,8
		204	77,5		804	73,0
412		54,2	0809 10 40	999	95,3	
624		151,9		052	144,4	
999		87,4		061	51,3	
0805 30 30	052	131,5		064	105,3	
	204	88,8		400	338,0	
	220	74,0		999	159,7	
	388	71,0	0809 20 49	052	188,7	
	400	68,2		061	182,0	
	512	54,8		064	144,7	
	520	66,5		066	81,6	
	524	72,7		068	136,5	
	528	69,4		400	195,1	
	600	84,0		600	94,9	
	624	48,9	0809 30 31, 0809 30 39	616	85,2	
	999	75,4		624	182,8	
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	116,0		676	166,2
052		64,0		999	145,8	
064		78,6	0809 40 30	052	63,1	
284		72,1		220	121,8	
388		93,3		624	106,8	
400		84,2		999	97,2	
404		63,6		052	73,2	
416		72,7		064	64,4	
				066	84,9	
				068	61,2	
				400	143,5	
				624	210,7	
				676	68,6	
			999	100,9		

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1321/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1996**  
**relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata**  
**della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 <sup>(4)</sup>, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 5 e 8 luglio 1996 vertono su 507 000 t di farine di grano tenero e che il quantitativo massimo da impegnare è di 400 000 t a destinazione dei paesi terzi;

che occorre fissare le percentuali di riduzione corrispondenti per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 5 e 8 luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione dei paesi terzi comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di grano tenero di cui al codice NC 1101 00 15 presentate in data 5 e 8 luglio 1996, e trasmesse alla Commissione prima del 9 luglio 1996, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,79. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 9 luglio 1996 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1322/96 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 1996****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,  
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1297/96 della Commissione<sup>(3)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1297/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;  
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1297/96 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	—	—
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	01	0	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	—	—	1102 10 00 500	01	45,00
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	01	0 (3)
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	—	— (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

**DIRETTIVA 96/42/CE DEL CONSIGLIO**  
**del 25 giugno 1996**  
**che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 77/388/CEE <sup>(3)</sup> stabilisce che le norme concernenti l'imposizione fiscale sui prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H siano adottate all'unanimità dal Consiglio, prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione; che fino a tale data gli Stati membri che già applicavano un'aliquota ridotta erano autorizzati a mantenerla, mentre gli Stati membri che già applicavano un'aliquota normale non potevano applicare un'aliquota ridotta; che ciò consentiva il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo squilibrio strutturale tra le aliquote IVA applicate dagli Stati membri ai prodotti agricoli del settore della floricoltura e dell'orticoltura ha dato origine a casi che sono stati segnalati di attività fraudolente; che tale squilibrio strutturale deriva direttamente dall'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e deve pertanto essere eliminato;

considerando che la soluzione più idonea sarebbe quella di estendere a tutti gli Stati membri, su base transitoria, la facoltà di applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di prodotti agricoli del settore della floricoltura, dell'orticoltura e della legna da ardere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera d) è soppresso;
- 2) all'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:  
«i) gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. PINTO

<sup>(1)</sup> GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

**Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania (apertura di programmi comunitari) <sup>(1)</sup>**

Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio e gli Stati membri, il 4 dicembre 1995, entra in vigore il 1° agosto 1996, poiché lo scambio delle notifiche relative all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 4 del suddetto protocollo è stato completato alla data del 10 giugno 1996.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 39.